

Roma, - 6 LUG. 1982

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CANCELLERIA CIVILE

Sez. UNITE CIVILI

N. 859/79 R.G. 19

AVVISO
di deposito di sentenza
nella causa

COLELLA LEGNAMI
C/
CAREY HARSCH
MUM BERO COMPANY

Avv. ALESSANDRO GRECO
GIUSEPPA CAMERA
d'AFFLITTO
CARLO GAGLIARDI
VIA XX SETTEMBRE 98/E
ROMA

AVV. PESCE
PIETRO GUERRA
VIA GEROLAMO DA CARPI 6
ROMA

In esecuzione dell'art. 133 Cod. proc. civ. si comunica che questa Corte, con sentenza depositata oggi ha:

La Corte Suprema di Cassazione, accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla società per azioni Colella Legnami avverso la sentenza 30 giugno 1978 della Corte di appello di Napoli emessa nel giudizio contro la Carey Harsch Lumber Company con assorbimento degli altri, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ~~adite~~ italiano nella controversia stessa cassa la sentenza suddetta senza rinvio, di-

Si invita ad effettuare entro 20 giorni da oggi, il pagamento della tassa di registro e di quella speciale di bollo, direttamente all'Ufficio del Registro Atti Giudiziari di Roma, e di curare, dopo aver adempiuto a tale formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli Atti di Causa.

IL FUNZIONARIO

chiara compensate tra
le parti le spese dello
intero giudizio
Roma 15/4/1982

WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG

4039

10

YB IX

REPUBBLICA ITALIANA

N. 859/79 R.G.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Ud. del 15.4.82

Composta dai Sigg. Magistrati :

n. 10798

Dott. Giuseppe MIRABELLI - Presidente Agg. f.f. di

rep. 191

Primo Presidente

Dott. Gaetano CALECA

" Franco BILE

" Andrea VELA

" Giuseppe GIARDINA

" Gaetano AFELTRA

" Alberto ZAPPULLI - Relatore

" Giovanni MEO

" Guido QUAGLIONE

Consiglieri

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A


sul ricorso iscritto al N. 859 del Ruolo Generale per gli affari civili per l'anno 1979, proposto

- D. A.

295 S.p.A. COLELLA Legnami, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, elett.ta dom.ta in Roma - Via XX Settembre, 98/E - presso l'avv. Carlo Gagliardi di che la rappresenta e difende, unitamente agli

Italy

233



Alessandro Greco e Giuseppe Camera d'Afflitto, giusta delega in calce al ricorso

RICORRENTE

CONTRO

CAREY HIRSCH LUMBER COMPANY, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma - Via Gerolamo da Carpi, 6 - presso l'avv. Pietro Guerra che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso, unitamente all'avv. Pes

CONTORICORRENTE

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, depositata il 30.6.1978;

Udita, nella pubblica udienza, tenutasi nel giorno 15 aprile 1982, la relazione della causa svolta dal

Cons. Rel. A. Zappulli;

Uditi gli avv.ti Gagliardi e Pesce;

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Aldo Corasaniti, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Carey Hirsch Lumber Company convenne innanzi il Tribunale di Napoli, con citazione 7 maggio 1975, la società per az. Colella Legnami, Italy esponendo che, in seguito a contratto 24 settembre

1973 per la fornitura di legnami del tipo Caroline

- 3 -

Fine Flitches, non le era stato possibile, per

sopravvenute difficoltà, imbarcare l'intera forn-

tura su unica nave nel mese di novembre, come pat-

tuito, e che una prima partita aveva raggiunto il

porto di Napoli il 23 febbraio 1974 mentre il resi-

duo carico, imbarcato a Norfolk il 12 febbraio, vi

era stato sbarcato l'8 marzo. Aggiunse l'attrice

che il primo carico era stato accettato dalla so-

cietà acquirente senza contestazioni mentre la stes-

sa, con lettera 27 febbraio, si era rifiutata di

dare esecuzione al contratto, adducendo il mancato

rispetto della data di imbarco e, con successiva

lettera 16 maggio 1974, la difformità della quali-

tà del legname da quella pattuita.

L'attrice, pertanto, chiese

che il tribunale condannasse la acquirente conve-

nuta, previa risoluzione del contratto per colpa

della stessa, al pagamento del prezzo convenuto

per la seconda partita in dollari 29.771, 75,

nonchè delle spese di deposito nei magazzini e degli

interessi.

La convenuta società Colfella

Legnami eccepì il difetto di giurisdizione del

giudice adito, richiamandosi alla clausola di

Italy

Page 5 of 22

arbitrato estero pattuito nel contratto, e la improponibilità della domanda ove la clausola relativa fosse stata interpretata come riferentesi ad un arbitrato irrituale. Nel merito eccepi l'indempimento della venditrice per avere caricato la merce appena il 12 febbraio 1974 invece che nel novembre 1973.

Il Tribunale adito, con sentenza 24 luglio 1976, dichiarò risoluto il contratto per colpa della convenuta e condannò la stessa al pagamento del prezzo di dollari 17.779, 65, così ridotto per detrazione della minor somma ricavata dalla vendita della partita rimasta giacente per mancato ritiro dall'acquirente, nonché di £.3.211.407 per le spese di sbarco e deposito.

Tale pronunzia, impugnata dalla convenuta, fu confermata dalla Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 30 giugno 1978. Fu affermato in quest'ultima che al contratto in questione doveva applicarsi la legge italiana in quanto concluso in Italia con l'invio all'acquirente, in seguito alla sua proposta di acquisto, degli stabiliti di vendita in doppio esemplare con l'accettazione e che, in conseguenza, era nulla e inoperante la clausola compromissoria a causa della ^{italiana}

SCRITTA

za di espressa approvazione critica, come richiesto

- 5

dagli artt. 1341 e 1342 II comma C.C.. Nè, secondo

la corte di merito, poteva ritenersi pattuito un

arbitrato irrituale, nè l'obbligo dell'arbitrato

sorgeva per la convenzione di New York-10 giugno

1958 in quanto, per l'art. 2 della stessa, quale

accordo scritto doveva intendersi una clausola com-

promissoria inserita in un contratto firmato dalle

parti o contenuto in uno scambio di lettere o te-

legrammi, mentre l'offerta della Colalà non conte-

neva tale clausola e lo "stabilito" di vendita non

recava la sua sottoscrizione, la quale era, invece,

requisito essenziale.



Ritenne, poi, la corte che,

secondo la clausola, gli arbitri dovevano decidere

d'accordo la controversia, facendo luogo alla nomina

del presidente soltanto in caso di dissenso, e quindi

avevano un potere decisionale che escludeva il man-

dato a completare una transazione secondo l'ipotesi

dell'arbitrato irrituale.

Nel merito la stessa corte

negò che potesse addebitarsi un inadempimento all'ap-

pellata nè sotto il profilo della mancanza di qua-

lità della merce, a causa della tardività del re-

clamo e secondo il parere del consulente tecnico

Italy

Page 7 of 22

nell'accertamento preventivo, nè sotto il profilo del ritardo a causa della non essenzialità del termine pattuito per l'assenza di espressioni che la manifestassero nella indicazione "novembre 1973" è in relazione al genere di merce non deteriorabile, nonchè rispetto alla utilità economica, tanto più che non vi era stato alcun reclamo per il ritardo relativo alla prima partita. Secondo la sentenza, infine, non poteva riconoscersi valore sintomatico all'aggravio dei noli, essendone prevista la fluttuazione nello stabilito.


La società Colella ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito la controparte con controricorso.

Motivi della decisione

La ricorrente società Colella Legnami ha censurato la sentenza impugnata, con il primo motivo del ricorso, per violazione degli artt. 1341, 1342 e 1362 c.c., 807 e 808 c.p.c. e della L. 19 gennaio 1968 n. 62 di ratifica della Convenzione di New York 10 giugno 1958 per il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere, deducendo che erroneamente la corte di merito aveva ritenuto che la clausola compromissoria inserita nel

contratto prevedesse un arbitrato rituale invece che uno irrituale o libero per il quale non sussisteva la nullità della clausola suddetta dovuta all'assenza di forma scritta.

Ha sostenuto che la citata convenzione internazionale era applicabile per entrambe le forme di arbitrato e che, pertanto, la controversia era di competenza degli arbitri internazionali previsti dal contratto, mentre, in ogni caso, sussisteva la forma scritta richiesta dalla legge perchè la presentazione da parte sua dello "stabilito" di vendita sottoscritto dalla controparte equivaleva alla sottoscrizione del contraente che lo produceva.



A sua volta la società resistente ha insistito nell'affermare la natura rituale dell'arbitrato previsto dalla citata clausola e ha dedotto che, prevedendo l'art. II della convenzione internazionale il riconoscimento della obbligatorietà della clausola compromissoria se risultante da convenzione scritta, costituita, a sua volta, da contratto scritto o compromesso firmato dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o telegrammi, non poteva avere uguale valore la produzione del documento " con la sola sottoscrizione di una parte (non della Carey)". Inoltre, la difesa della

stessa resistente ha eccepito nella discussione orale che la convenzione ratificata con la l.

19 gennaio 1968 N.62 prevede e regola solo il riconoscimento delle pronunzie arbitrali straniere, e non l'obbligatorietà della clausola compromissoria in linea preliminare.


Il motivo è fondato mentre le eccezioni opposte vanno disattese.

Invero, va preliminarmente rilevato che non ha formato oggetto del ricorso l'affermazione della sentenza impugnata sulla conclusione del contratto in Italia (Napoli) e della conseguente applicabilità della legge italiana, ai sensi dell'art.25 delle Disposizioni sulla legge in generale, comprendendo, ovviamente, in essa la citata convenzione internazionale legislativamente ratificata.

Ciò premesso, risulta infondata l'eccezione proposta dalla società resistente sulla limitazione dell'efficacia vincolante della convenzione suddetta alle sole pronunzie arbitrali in sè considerate, in quanto, al contrario, il suo secondo articolo statuisce espressamente l'obbligo degli Stati contraenti a riconoscere le convenzioni scritte con le quali le parti si obli-

no a sottoporre ad arbitrato tutte le controversie che sorgano o possano sorgere tra loro per un rapporto determinato. Tale norma manifesta, per la sua espressione letterale e per la sua connessione logica con le disposizioni sul riconoscimento delle (conseguenti) pronunzie arbitrali, che il singolo Stato si è in tal modo impegnato a riconoscere le preve pattuizioni compromissorie anche indipendentemente e precedentemente dalla emissione dei lodi arbitrali, e quindi ad escludere, nelle forme dei rispettivi ordinamenti, la giurisdizione dei propri giudici a favore di quella degli arbitri contrattualmente previsti. Infatti, il terzo comma dello stesso articolo secondo dispone espressamente che il giudice di uno Stato contraente, adito su una questione per la quale sia stata conclusa una pattuizione compromissoria prevista dallo stesso articolo, " renverra les parties à l'arbitrage" a domanda di una di esse, salvo che la relativa pattuizione sia caduca, inoperante o non suscettibile di applicazione.

Per quanto concerne, poi, la dibattuta definizione dell'arbitrato indicato dallo "stabilito " di vendita quale rituale (come riconosciuto nella sentenza impugnata in conformi-




tà a quanto sostenuto dalla società venditrice) o irrituale (come dedotto dalla acquirente ricorrente), la questione è del tutto irrilevante, ai fini della attuale decisione, perchè, come già ritenuto dalla prevalente dottrina e da questa Suprema Corte (Sez. Un. 18 settembre 1978 n. 4167), la menzionata convenzione di New York si riferisce anche all'arbitrato qualificabile irrituale, secondo l'ordinamento italiano. Infatti, la convenzione stessa è stata ratificata dall'Italia, nonostante la sua formula generica, senza riserve, e cioè senza le limitazioni derivanti dal diritto interno per la distinzione tra arbitrati rituali e irrituali: essa si riferisce a tutte le pronunzie arbitrali aventi efficacia vincolante e definitiva tra le parti, senza distinguere, come non distinguono molti degli Stati aderenti, tra le diverse categorie di arbitrati.

Giova osservare che le esigenze di unificazione delle varie legislazioni, recepite nella stipulazione di quella convenzione, così come di una tecnica legislativa nelle convenzioni stesse meno rigorosa per le necessità di coordinamento di ordinamenti e istituti diversi e per la connessa loro formazione in seguito,

so, a patteggiamenti e compromessi conseguenti a tali diversità e a quelle di mentalità e tradizioni diverse, importano una più ampia interpretazione di quegli accordi internazionali e un riferimento meno rigoroso alle formule e ai limiti dell'ordinamento dello Stato il cui giudice sia adito.

Anche se, quindi, il termine "sentenze arbitrali", contenuto nell'art. 1 della convenzione, secondo la terminologia adottata dallo ordinamento italiano, appare riferibile ad un provvedimento di tipo giurisdizionale, deve considerarsi che nella prassi internazionale con tale termine viene genericamente indicata una pronunzia arbitrale che abbia, di per sè, nell'ordinamento dello Stato di origine, efficacia vincolante tra le parti, indipendentemente da ogni altra distinzione.

Ciò è confermato, sotto il profilo storico, dal raffronto, contenuto nella citata sentenza di questa Corte regolatrice, con il protocollo e la convenzione di Ginevra rispettivamente del 1923 (L. 8 maggio 1927 n. 783) e del 1927 (L. 18 luglio 1930 n. 1244), sostituiti dalla nuova convenzione, nei quali era ancora richiesto l'exequatur dello Stato in cui era stata emessa la pronunzia arbitrale, con un rinnovo in quello



per il quale si richiedeva il riconoscimento, manifestandosi, così, la tendenza ad una maggiore semplicità e celerità dei provvedimenti e ad una maggiore libertà formale. Tale tendenza è stata riaffermata, anche dopo la citata convenzione, dalla sempre maggiore estensione dell'arbitrato internazionale attraverso le successive convenzioni di Ginevra del 21 aprile 1961 e di Parigi del 17 dicembre 1962, di cui, per il loro contenuto, non può essere stato tenuto conto nella approvazione successiva in Italia, attraverso la legge di ratifica del 1968, dalla citata convenzione del 1958, avvenuta con notevoli contrasti proprio per la consapevolezza della sua estensione agli arbitrati irrituali.

Non può, perciò ritenersi che nella stessa legge sia stata esclusa tale estensione (che avrebbe potuto essere impedita con espresse riserve nella ratifica), tanto più che negli ordinamenti della maggior parte degli Stati aderenti alla convenzione ratificata non esiste la menzionata contrapposizione, propria del nostro ordinamento, "tra arbitrati rituali e irrituali, configurandosi l'arbitrato come puro e semplice mezzo di composizione delle controversie".

sie, suscettibile di generare un vincolo anche soltanto negoziale.


-13-

Conseguentemente, ritenuta l'irrilevanza, ai fini dell'applicabilità della ripetuta convenzione, della ritualità o irritualità dell'arbitrato previsto nella specie dalle parti resta superata ogni questione al riguardo.

Ritenuta l'applicabilità della citata convenzione, ^{RESTA SUPERATA} anche la questione concernente la assenza della approvazione specifica della clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 1341, 2° co^{xxx} cod. civ. essendo da ritenere, come già affermato da questa Corte (sent. 7 ottobre 1980, n. 5378), che l'art. 2 della convenzione, richiedendo la "mera forma scritta" senza ulteriori formalità, abbia derogato, in relazione alle stipulazioni alle quali è applicabile la Convenzione, alla norma predetta.

Deve prendersi in esame invece l'altra censura inerente alla dedotta assenza della sottoscrizione dello "stabilito".

Per quest'ultima va preliminarmente osservato che nella sentenza è stato affermato che il medesimo era stato sottoscritto solo da una parte, e cioè dalla attuale resistente Carey,



onde, in assenza di ogni impugnazione su tal punto, è privo di valore il ~~suo~~ ^{di quest'ultimo} diniego della propria sottoscrizione contenuta nel controricorso.

Circa la mancata sottoscrizione del rappresentante della Colella ^{Legnami} appare errata l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale, prevedendo l'art. II della convenzione come condizione per il riconoscimento della clausola compromissoria una pattuizione scritta firmata dalle parti e contenuta in uno scambio di lettere o telegrammi, non possa valere il principio in virtù del quale il contratto sottoscritto da una sola parte ma prodotto in causa dall'altro può considerarsi perfezionato con la sua utilizzazione processuale.

Invero, è principio ormai consolidato che la sottoscrizione di una delle parti può essere sostituita dalla inequivoca manifestazione di avvalersi del negozio documentata dalla scrittura rimasta incompleta per l'assenza della sottoscrizione stessa attraverso la esibizione del relativo documento in giudizio fatta allo scopo di servirsi dei suoi effetti negoziali dal soggetto che non l'abbia firmata in precedenza, non essendo richiesta la contestualità della ~~firma~~ ^{firma}

(Cass. 30 dicembre 1977 n. 5756; 30 maggio 1977 n. 2216; 10 gennaio 1975 n. 81).

-15-

Tale principio può ben provare applica-
zione pure ^{PER} ~~pre~~ la sottoscrizione ~~p~~-revista dal
menzionato articolo II della convenzione interna-
zionale indicata perchè la stessa maggiore ampiez-
za rilevata per le formule delle convenzioni in-
ternazionali in relazione alle menzionata esigen-
ze e la previsione dell'accordo attraverso lo scam-
bio di lettere e telegrammi, cioè di dichiarazio-
ni reciproche ma non contestuali; importano che
il principio accolto dalla nostra giurisprudenza
corrisponde a quelli che hanno ispirato le pat-
tuizioni sopra indicate ed è logicamente e giuri-
dicamente compatibile con le regole così poste sul
piano internazionale.

La sua applicabilità in tal materia
è stata già riconosciuta da questa Suprema Corte
con espresso riferimento alla citata convenzione,
affermandosi, peraltro, con necessaria conferma
in linea generale, che esso può valere quando la
produzione degli atti sia fatta dalla parte che
non abbia sottoscritto per invocare gli effetti
dell'atto a proprio favore, e non quando sia
espressa una volontà contraria ad alcuni dei suoi

Arzuffi

contenuti (Sez. Un. 18 settembre 1978; 18 maggio 1978 n. 2392).

Pertanto, in seguito al riconoscimento che la produzione in giudizio del contratto da parte della società Colella Legnami ha avuto il valore della sottoscrizione da parte sua, richiesta con quella dell'altra parte della convenzione di New York, l'applicabilità della sua clausola contrattuale relativa all'arbitrato, rituale o irrituale che fosse, senza necessità di una espressa distinta approvazione, importa necessariamente che debba dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano per la competenza degli arbitri da essa previsti, con accoglimento del primo motivo del ricorso, rimanendo assorbiti gli altri e cassandosi, senza rinvio, la sentenza impugnata.

Per la natura e il contenuto della controversia si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate le spese dell'intero giudizio.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla società per az. Colella Legnami avverso la sentenza 30 * giugno 1978 della Corte d'appello di Napoli stessa

nel giudizio contro la Carey Hirsch Lumber Company
con assorbimento degli altri; dichiara il difetto
di giurisdizione del giudice italiano nella contro-
versia stessa; cassa la sentenza suddetta senza
rinvio; dichiara compense ⁵⁰⁴ tra le parti le spese
dell'intero giudizio .

-17-

Così deciso nella Camera di Consiglio
delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassa-
zione il 15 aprile 1982

Bolli 3'500
✓ 46000

Alfredo Eggenelli et.


IL CANCELLIERE
Deanna

Depositato in Cancelleria
oggi 6 LUG 1982
IL CANCELLIERE

Deanna

1 2 LUG 1982

registrata a Roma il
al N. *11194*
Ecce Lire *Quarante seimila*
da *G. Landi*
IL CAUSIERE SEGG. II 1° DIRIGENTE
(Affari Ter.)



Rilevato in fatto. — Anna Maria Pistacchi chiese al Tribunale di Roma di condannare la presidenza del consiglio dei ministri a pagarle varie somme per integrazione di retribuzioni, indennità varie, rivalutazione monetaria ed interessi, nonché a risarcirle il danno da omessa assicurazione presso gli istituti previdenziali, per il lavoro che sostenne di avere svolto dal 3 aprile 1957 al 31 marzo 1962, ogni giorno, secondo un orario predeterminato, prima soltanto di mattina, poi anche nel pomeriggio, quale segretaria di un funzionario dei servizi giornalistici per l'estero, presso il cui ufficio era stata assunta « verbalmente » con qualifica di stenodattilografa.

L'amministrazione convenuta si costituì per chiedere il rigetto della domanda, infondata, a suo avviso, in quanto il rapporto con l'attrice non ebbe i requisiti di forma idonei a farlo considerare impiego pubblico o impiego privato.

Il tribunale, con una sentenza non definitiva, accertò, sulla base dei risultati della prova testimoniale appositamente raccolta, che fra le parti aveva avuto corso un rapporto di lavoro, qualificabile come impiego privato, anziché pubblico, per mancanza di un atto di nomina della dipendente.

Quindi, con sentenza definitiva, provvide alla liquidazione dei crediti della Pistacchi.

Su impugnazione della presidenza del consiglio dei ministri, la Corte d'appello di Roma ha però riformato tali pronunce, in quanto ha ritenuto che, mancando nella specie un atto costitutivo in forma scritta, forma necessaria per tutte le convenzioni degli enti pubblici, non era possibile ravvisare alcun rapporto di lavoro, né pubblico né privato, che pertanto le prestazioni rese dall'attrice potevano giustificare soltanto una indennità per indebito arricchimento, liquidata nella misura di lire 2.000.000, in aggiunta ai compensi già versati.

Pistacchi ha proposto ricorso per cassazione in base ad un motivo. La presidenza del consiglio dei ministri ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale per un motivo.

sicimento del vantaggio in sé e non della sua quantificazione monetaria (Cass. 11 marzo 1980, n. 1613, *id.*, Rep. 1980, voce cit., n. 6); b) nell'azione in questione, alla p.a. è riservato il potere di valutare la necessità e la opportunità di una determinata opera o prestazione (potere) insindacabile dell'autorità giudiziaria (Cass. 26 febbraio 1979, n. 1253, *id.*, Rep. 1979, voce cit., n. 7; 28 giugno 1976, n. 2446, *id.*, Rep. 1976, voce cit., n. 3), che non può esprimere il giudizio sull'esistenza dell'*eventus utilitatis* (Cass. 8 gennaio 1979, n. 64, *id.*, Rep. 1979, voce cit., n. 8); c) la questione concernente l'esattezza o meno dell'accertamento del giudice ordinario a proposito dell'esistenza del riconoscimento dell'*utilitas*, compiuto dalla p.a., non attinge ai limiti della giurisdizione ma al merito della controversia (Cass. 17 novembre 1975, n. 3852, *id.*, Rep. 1975, voce cit., n. 3); d) il riconoscimento dell'*utilitas* da parte della p.a. si risolve in un limite della giurisdizione del giudice ordinario, giacché rientra nella sfera discrezionale dell'amministrazione, che sarebbe illegittimamente invasa se fosse il giudice a stabilire e fissare l'entità e la misura del vantaggio; rientra però nei poteri del giudice tutto ciò che riguarda la prova del riconoscimento o della utilizzazione e il *quantum* effettivamente provato dell'*utilitas* (Cass. 5 febbraio 1971, n. 293, *id.*, Rep. 1971, voce cit., n. 18); e) la valutazione dell'*utilitas*, conseguita dalla p.a., non può essere fatta dal giudice (poiché così si verrebbero a stabilire apprezzamenti che sono propri dell'ente pubblico) ma unicamente dalla p.a. stessa (Cass. 26 marzo 1964, n. 686, *id.*, Rep. 1964, voce cit., n. 22); f) se si aderisce alla tesi (dell'avvocatura dello Stato) che ritiene sottratta al giudice ordinario la valutazione dell'*utilitas*, l'azione di indebito arricchimento non sarebbe mai proponibile nei confronti della p.a. quando il riconoscimento implicito dell'opera non risulti, per via indiretta, da una prova documentale già in possesso dell'istante (Cass. 13 aprile 1964, n. 866, *id.*, 1964, I, 2184, con nota di richiami).

La corte, infatti, coordinando alcune delle superiori affermazioni e superandone altre, sulla base anche dei rilievi svolti da S. SABBATARO in nota all'ultima pronuncia citata, *Foro amm.*, 1964, II, 122 ss., riesce ad eliminare le contraddizioni emergenti dalle precedenti enunciazioni (alle quali fa cenno pure P. D'ONOFRIO, *Arricchimento senza causa*, in *Commentario*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, 1981, 596 testo e nota) e a confutare in modo veramente esauriente la ormai tralucida eccezione di difetto di potere del giudice ordinario a valutare l'entità del vantaggio conseguito dall'amministrazione.

La soluzione atinta dalla riportata sentenza, che trova puntuale riscontro nella recente analisi di A. VELA, *Arricchimento (azione di) nei confronti della p.a.*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, in corso di pubblicazione, merita, quindi, di essere condivisa non solo per la correttezza delle argomentazioni che la sorreggono ma anche per la idiosincrasia di queste ultime ad eliminare ogni possibilità di riproporre, con prospettive di successo, eccezioni (del tipo di quella sollevata nella specie dalla presidenza del consiglio dei ministri) che, con insistenza davvero singolare, la p.a. oppone da decenni alle richieste di indennizzo ex art. 2041 c.c. dei privati.

C. M. BARONE

Osserva in diritto. — (*Omissis*). La presidenza del consiglio dei ministri, invece, oltre ad eccepire che la prospettazione della attrice induce proprio a ravvisare un rapporto di impiego pubblico, posto che neppure per esso la giurisprudenza richiede più l'atto di nomina, denuncia violazione ed errata applicazione degli art. 2041 e 2042 c.c., violazione dell'art. 4 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, in quanto ritiene che alla corte di merito fosse inibito l'esame della congruità del compenso a suo tempo già versato all'attrice, atteso che « il discrezionale riconoscimento, da parte della p.a., dell'utilità delle prestazioni... ricevute — riconoscimento che è condizione di ammissibilità dell'azione di arricchimento contro la stessa p.a. proposta — investe anche la misura dell'utilità conseguita », nella specie già reputata congrua all'atto del pagamento del compenso suddetto. (*Omissis*)

A sua volta il ricorso incidentale non considera che, appunto perché era giunto a tale conclusione, il giudice d'appello doveva trarne tutte le conseguenze, sebbene la presidenza del consiglio contestasse l'esorbitanza del proprio arricchimento rispetto al compenso versato alla attrice.

Nell'intento di avviare verso un definitivo chiarimento la tormentata questione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento, tuttora priva di un'appagante sistemazione in dottrina e in giurisprudenza, queste sezioni unite rilevarono, con la sent. 28 maggio 1975, n. 2157 (*Foro it.*, Rep. 1975, voce *Arricchimento senza causa*, n. 5), che il remoto principio secondo cui l'azione è esperibile contro un ente pubblico soltanto se quest'ultimo abbia riconosciuto l'esistenza della locupletazione, era stato notevolmente incrinato da quando si era ritenuto che tale ammissione potesse ricavarsi anche per implicito, dal fatto che l'ente si fosse servito della cosa o della prestazione resagli indebitamente. Spiegarono allora che il nuovo orientamento risultava più aderente non solo alla sopravvenuta inclusione della disciplina dell'azione nel codice civile del 1942, ma anche, e soprattutto, alla garanzia del diritto di agire in giudizio anche contro l'amministrazione pubblica, assicurata a chiunque dagli art. 24 e 113 Cost. Ed aggiunsero che in sostanza quel che occorre evitare all'ente pubblico è il pericolo di subire le conseguenze di iniziative che i terzi, pur presentandosi come ingiustamente depauperati, possano aver preso contro il volere o comunque dell'oscuro dei suoi organi rappresentativi: pericolo che quindi pone solo un problema di attribuitività del vantaggio indebito all'ente e che può risolversi indagando non tanto se quest'ultimo abbia riconosciuto l'arricchimento, quanto se sia stato almeno consapevole della prestazione indebita e nulla abbia fatto per respingerla, sicché nell'avvenuta utilizzazione della prestazione è da ravvisare, invece che un atto di riconoscimento — difficilmente definibile nei suoi caratteri e soprattutto giuridicamente inammissibile, non potendo mai condizionarsi la proponibilità di un'azione ad una preventiva manifestazione di volontà del soggetto contro cui essa è diretta — un mero fatto, dimostrativo dell'imputabilità giuridica a tale soggetto della situazione dedotta in giudizio.

In questa prospettiva, non trova assolutamente spazio la tesi che all'ente pubblico sia riservato il potere di riconoscere non solo il vantaggio in sé, ma anche la relativa entità economica: tesi che ad ogni modo è inaccettabile, sia perché pone ancora una volta il giudice nella condizione di dover unicamente prendere atto delle determinazioni del convenuto, sia perché contraddice alla stessa funzione dell'azione, consistente nell'apprestare un rimedio « generale » per i casi in cui sia possibile risolvere sul piano economico il contrasto fra legalità e giustizia.

Pertanto ben poteva la corte d'appello valutare in qual misura la presidenza del consiglio si era giovata del lavoro dell'attrice. Entrambi i ricorsi debbono dunque essere respinti. (*Omissis*)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 6 luglio 1982, n. 4039; Pres. MIRABELLI, Est. ZAPPULLI, P. M. CORASANITI (concl. diff.); Soc. Colella (Avv. C. GAGLIARDI, A. GRECO, CAMERA D'AFFLITTO) c. Carey Hirsch Lumber Co. (Avv. P. GUERRA, PESCE). Cassa senza rinvio App. Napoli 30 giugno 1978.

Giurisdizione civile — Deroga alla giurisdizione italiana — Convenzione di New York — Clausola compromissoria per arbitrato estero — Forme — Sottoscrizione (Cod. proc. civ., art. 2. 808; l. 19 gennaio 1968 n. 62, adesione alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione, art. II).

Ai sensi dell'art. II, n. 2, della convenzione di New York del 10 giugno 1958, deve riconoscersi validità alla clausola compromissoria per arbitrato estero, prevista in un contratto sottoscritto da una sola parte, ma prodotto in causa dalla controparte, e pertanto da ritenersi perfezionato con la utilizzazione processuale, non richiedendosi la contestualità delle firme. (1)

(1) Conforme sul principio enunciato, sia pure dubitativamente, v. in motivazione Cass. 18 maggio 1978, n. 2392, *Foro it.*, 1979, I, 158, con nota di richiami, che ha ritenuto l'invalidità della clausola inserita in una polizza di carico, emessa in India, e sottoscritta da acquirente italiano della merce (cui agente del venditore l'aveva girata), argomentando dal fatto che, quand'anche si fosse applicato il principio della formazione giudiziale dei contratti alla convenzione di New York, nel caso detta produzione era stata fatta dalla parte proprio per contestarne gli effetti.

Nel caso di specie, alla società italiana acquirente di una fornitura di legnami, erano stati inviati gli stabili di vendita con l'accettazione e mentre l'offerta della soc. Colella non conteneva la clausola per arbitrato estero, la stessa era prevista nello stabilito di vendita, sottoscritto dalla sola società venditrice e non dall'acquirente.

La Cassazione ha ritenuto che, trattandosi di contratto concluso in Italia, in forza del disposto di cui all'art. 25 preleggi, si dovesse applicare la legge italiana, e che, ai fini del giudizio sulla sussistenza del requisito della forma scritta della clausola, prevista dall'art. II, n. 2, della convenzione cit. (che, nel caso di specie, costituiva la legge applicabile), dovesse intendersi equipollente della sottoscrizione la produzione in giudizio da parte della società che non aveva sottoscritto l'atto, applicandosi i principi elaborati nel diritto interno sulla c.d. formazione giudiziale dei contratti.

Conforme è la giurisprudenza su detto principio, da ultimo: Cass. 24 novembre 1980, n. 6234, *id.*, Rep. 1980, voce *Contratto in genere*, n. 111 (che ha peraltro escluso nel caso l'applicabilità di detto criterio, in quanto la produzione in giudizio era avvenuta da parte dell'erede, che non aveva sottoscritto, mentre la volontà contrattuale avrebbe dovuto essere manifestata dal soggetto contraente e non da altri); 15 giugno 1979, n. 3373, *id.*, Rep. 1979, voce cit., n. 121 (e in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 236, con nota di Roppo); 22 maggio 1979, n. 2959, *Foro it.*, Rep. 1979, voce cit., n. 138; 26 marzo 1979, n. 1762, *ibid.*, n. 139; 8 gennaio 1979, n. 78, *ibid.*, n. 140 (tutte e tre dette ultime pronunce hanno poi escluso l'applicabilità del principio, per le particolarità del caso di specie); 30 dicembre 1977, n. 5756, *id.*, Rep. 1977, voce cit., n. 117; 30 maggio 1977, n. 2216, *ibid.*, n. 118; 13 ottobre 1976, n. 3407, *id.*, 1976, I, 2616, con nota di A. LEONER, *La scrittura claudicante e gli eredi*.

Per quanto riguarda più specificamente la forma della clausola compromissoria per arbitrato estero, di cui all'art. II, n. 2, della convenzione di New York del 1958 (« si intende per "convenzione scritta" una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti o contenuti in lettere o telegrammi scambiati reciprocamente »), è stato innanzitutto ribadito che la clausola deve essere contenuta in un contratto sottoscritto da entrambe le parti (Cass. 15 aprile 1980, n. 2448, *id.*, 1980, I, 2162, sia pure *incidenter tantum*, pervenendosi pertanto a negare validità ad una clausola compromissoria, contenuta in una polizza di carico non direttamente sottoscritta dalle parti (Cass., sez. un., 12 maggio 1969, n. 1617, *id.*, 1969, I, 1698, e in *Riv. dir. marit.*, 1969, 79, con nota di P. BERLINGIERI).

Sempre argomentando dall'art. II, n. 2, della convenzione, la giurisprudenza da tempo non ritiene necessaria per la validità della clausola la specifica approvazione per iscritto, prevista dagli art. 1341, 1342 c.c., posto che la normativa della convenzione, in quanto *lex specialis*, deroga a dette disposizioni: v. Cass. 17 marzo 1982, n. 1727, in questo fascicolo, I, 753, con nota di richiami; 7 ottobre 1980, n. 5378, *Foro it.*, 1981, I, 1142 (e in *Giust. civ.*, 1981, I, 2530, con nota di BIANCHINI); 26 maggio 1981, n. 3436, *Foro it.*, 1981, I, 2750; Trib. Napoli 14 novembre 1980, *id.*, Rep. 1981, voce *Arbitrato*, n. 52).

Il particolare problema della validità o meno della clausola compromissoria per arbitrato estero contenuta in condizioni generali di contratto, poi richiamate in scritture *inter partes*, è stato affrontato da Cass. 22 novembre 1976, n. 1439, *id.*, 1976, I, 1495, con nota di richiami; 25 maggio 1976, n. 1877, *id.*, Rep. 1976, voce cit., n. 26, che, argomentando dal fatto che ai sensi dell'art. II, n. 2, della convenzione cit. viene riconosciuta validità alla clausola inserita in telegramma, nel qual caso manca la sottoscrizione autografa, ha ritenuto soddisfatto il requisito della forma scritta solo ove sia accertabile in altro modo la provenienza delle dichiarazioni sottoscritte, che non potevano limitarsi ad un generico richiamo alle condizioni fissate dal regolamento di arbitrato dell'unione europea del commercio all'ingrosso delle patate; e da Cass. 13 dicembre 1971, n. 3620, *id.*, 1972, I, 615, con nota di C. M. BARONE, che similmente ha riconosciuto la insufficienza del richiamo non specifico nel memorandum di contratto sottoscritto dalle parti della clausola contenuta in condizioni generali di contratto.

In detto contesto giurisprudenziale, che ai fini della competenza giurisdizionale applica la legge del giudice adito per il merito, esaminando congiuntamente gli art. II e V della convenzione, si presenta isolata la posizione assunta da Cass. 15 aprile 1980, n. 2248, *id.*, 1980, I, 2164, con nota di C. M. BARONE, che, dopo avere rilevato che l'art. V della convenzione trova applicazione nel caso di azione diretta ad ottenere l'esecuzione di sentenza arbitrale stra-

Svolgimento del processo. — La Carey Hirsch Lumber Company convenne innanzi al Tribunale di Napoli, con citazione 7 maggio 1975, la s.p.a. Colella legnami, esponendo che, in seguito a contratto 24 ottobre 1973 per la fornitura di legnami del tipo Caroline Fine Fitches, non le era stato possibile, per sopravvenute difficoltà, imbarcare l'intera fornitura su unica nave nel mese di novembre, come pattuito, e che una prima partita aveva raggiunto il porto di Napoli il 23 febbraio 1974 mentre il residuo carico, imbarcato a Norfolk il 12 febbraio, vi era stato sbarcato l'8 marzo. Aggiunse l'attrice che il primo carico era stato accettato dalla società acquirente senza contestazioni mentre la stessa, con lettera 27 febbraio, si era rifiutata di dare esecuzione al contratto, adducendo il mancato rispetto della data di imbarco e, con successiva lettera 16 maggio 1974, la difformità della qualità del legname da quella pattuita.

L'attrice, pertanto, chiese che il tribunale condannasse la acquirente convenuta, previa risoluzione del contratto per colpa della stessa, al pagamento del prezzo convenuto per la seconda partita in dollari 29.771.75, nonché delle spese di deposito nei magazzini e degli interessi.

La convenuta società Colella legnami eccepì il difetto di giurisdizione del giudice adito, richiamandosi alla clausola di arbitrato estero pattuito nel contratto, e la improponibilità della domanda ove la clausola relativa fosse stata interpretata come riferentesi ad un arbitrato irrituale. Nel merito eccepì l'inadempimento della venditrice per avere caricato la merce appena il 12 febbraio 1974 invece che nel novembre 1973.

Il tribunale adito con sentenza 24 luglio 1976 dichiarò risolto il contratto per colpa della convenuta e condannò la stessa al pagamento del prezzo di dollari 17.779.65, così ridotto per detrazione della minor somma ricavata dalla vendita della partita rimasta giacente per mancato ritiro dall'acquirente, nonché di lire 3.211.407 per le spese di sbarco e deposito.

Tale pronuncia, impugnata dalla convenuta, fu confermata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza 30 giugno 1978. Fu affermato in quest'ultima che al contratto in questione doveva applicarsi la legge italiana in quanto concluso in Italia con l'invio all'acquirente, in seguito alla sua proposta di acquisto, degli stabili di vendita in doppio esemplare con l'accettazione e che, in conseguenza, era nulla e inoperante la clausola compromissoria a causa della mancanza di espressa approvazione scritta, come richiesto dagli art. 1341 e 1342, 2° comma, c.c. Né, secondo la corte di merito, poteva ritenersi pattuito un arbitrato irrituale, né l'obbligo dell'arbitrato sorgeva per la convenzione di New York 10 giugno 1958 in quanto, per l'art. II della stessa, quale accordo scritto doveva intendersi una clausola compromissoria

niera già pronunciata in uno Stato contraente, ha ritenuto di dovere applicare detta norma (e pertanto la legge statunitense, e non la legge italiana ex art. II, n. 2), ritenendo di conseguenza sussistente il requisito della forma scritta della clausola nel caso di clausola inserita negli ordini di acquisto emessi da una società nordamericana, e richiamata nelle fatture inviate dal venditore italiano, unitamente alla merce richiesta.

E agevole osservare come la giurisprudenza abbia applicato i criteri del diritto sostanziale italiano, senza approfondire lo specifico della nozione di « scrittura » di cui all'art. II, n. 2, della convenzione. V. in merito le osservazioni critiche a detto criterio, avanzate da R. LUZZATTO, *Una questione sempre aperta, la "forma" della clausola compromissoria per arbitrato estero*, in *Dir. marit.*, 1977, 403, spec. 407 ss., secondo il quale il riferimento operato dalla giurisprudenza italiana all'art. 26 preleggi, a partire dalla pronuncia Cass. 12 maggio 1960, n. 968, mentre prima si considerava la clausola di natura sostanziale e pertanto soggetta all'art. 27 preleggi (interpretazione che aveva permesso di superare la barriera dettata dall'art. 1341 c.c., con il richiedere la specifica approvazione per iscritto, non richiesta normalmente negli altri paesi) non ha ragione di esistere, dovendosi applicare pienamente l'art. II della convenzione, con riferimento alla realtà sostanziale dei rapporti contrattuali *inter partes*; Id., *Accordi internazionali e diritto interno in materia di arbitrato*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1968, 44 ss.; P. BIANCHINI, *La clausola compromissoria nell'arbitrato internazionale e la convenzione di New York del 10 giugno 1958*, in *Giust. civ.*, 1981, I, 2354; MINOLI, *L'entrata in vigore della convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere*, in *Riv. dir. proc.*, 1969, 539 ss., che nega recisamente che, applicandosi l'art. II della convenzione, si possa pretendere qualcosa di più rispetto alla forma ivi prevista: non occorre pertanto specifica sottoscrizione neppure se il contratto è regolato dal diritto italiano e la validità deve essere valutata alla stregua dell'art. V, 1° comma, della convenzione.

In argomento v. altresì, MIGLIAZZA e LUZZATTO, in *Riv. dir. proc.*, 1973, 215 ss.; E. F. RICCI, *Compromesso*, voce del *Novissimo digesto*, appendice, Torino, 1981, II, 126; P. FOIS, *Arbitrato estero*, *ibid.*, 1980, I, 353; MIRABELLI, *Clausole compromissorie « per relationem » e arbitrato commerciale internazionale*, in *Rass. arbitrato*, 1977, 37 ss.

inserita in un contratto firmato dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o telegrammi, mentre l'offerta della Colella non conteneva tale clausola e lo « stabilito » di vendita non recava la sua sottoscrizione, la quale era, invece, requisito essenziale.

Ritenne, poi, la corte che, secondo la clausola, gli arbitri dovevano decidere d'accordo la controversia, facendo luogo alla nomina del presidente soltanto in caso di dissenso, e quindi avevano un potere decisionale che escludeva il mandato a completare una transazione secondo l'ipotesi dell'arbitrato irrituale.

Nel merito la stessa corte negò che potesse addebitarsi un inadempimento all'appellata né sotto il profilo della mancanza di qualità della merce, a causa della tardività del reclamo e secondo il parere del consulente tecnico nell'accertamento preventivo, né sotto il profilo del ritardo a causa della non essenzialità del termine pattuito per l'assenza di espressioni che la manifestassero nella indicazione « novembre 1973 » e in relazione al genere di merce non deteriorabile, nonché rispetto alla utilità economica, tanto più che non vi era stato alcun reclamo per il ritardo relativo alla prima partita. Secondo la sentenza, infine, non poteva riconoscersi valore sintomatico all'aggravio dei noli, essendone prevista la fluttuazione nello stabilito.

La società Colella ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito la controparte con controricorso.

Motivi della decisione. — La ricorrente società Colella legnami ha censurato la sentenza impugnata, con il primo motivo del ricorso, per violazione degli art. 1341, 1342 e 1362 c.c., 807 e 808 c.p.c. e della l. 19 gennaio 1968 n. 62 di ratifica della convenzione di New York 10 giugno 1958 per il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere, deducendo che erroneamente la corte di merito aveva ritenuto che la clausola compromissoria inserita nel contratto prevedesse un arbitrato rituale invece che uno irrituale o libero per il quale non sussisteva la nullità della clausola suddetta dovuta all'assenza di forma scritta. Ha sostenuto che la citata convenzione internazionale era applicabile per entrambe le forme di arbitrato e che, pertanto, la controversia era di competenza degli arbitri internazionali previsti dal contratto, mentre, in ogni caso, sussisteva la forma scritta richiesta dalla legge perché la presentazione da parte sua dello « stabilito » di vendita sottoscritto dalla controparte equivaleva alla sottoscrizione del contraente che lo produceva.

A sua volta la società resistente ha insistito nell'affermare la natura rituale dell'arbitrato previsto dalla citata clausola e ha dedotto che, prevedendo l'art. II della convenzione internazionale il riconoscimento della obbligatorietà della clausola compromissoria se risultante da convenzione scritta, costituita, a sua volta, da contratto scritto o compromesso firmato dalle parti o contenuto in uno scambio di lettere o telegrammi, non poteva avere uguale valore la produzione del documento « con la sola sottoscrizione di una parte (non della Carey) ». Inoltre, la difesa della stessa resistente ha eccepito nella discussione orale che la convenzione ratificata con la l. n. 62/68 prevede e regola solo il riconoscimento delle pronunzie arbitrali straniere, e non l'obbligatorietà della clausola compromissoria in linea preliminare.

Il motivo è fondato mentre le eccezioni opposte vanno disattese. Invero, va preliminarmente rilevato che non ha formato oggetto del ricorso l'affermazione della sentenza impugnata sulla conclusione del contratto in Italia (Napoli) e della conseguente applicabilità della legge italiana, ai sensi dell'art. 25 disp. sulla legge in generale, comprendendo, ovviamente, in essa la citata convenzione internazionale legislativamente ratificata.

Ciò premesso, risulta infondata l'eccezione proposta dalla società resistente sulla limitazione dell'efficacia vincolante della convenzione suddetta alle sole pronunzie arbitrali in sé considerate, in quanto, al contrario, il suo secondo articolo statuisce espressamente l'obbligo degli Stati contraenti a riconoscere le convenzioni scritte con le quali le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte le controversie che sorgano o possano sorgere tra loro per un rapporto determinato. Tale norma manifesta, per la sua espressione letterale e per la sua connessione logica con le disposizioni sul riconoscimento delle (conseguenti) pronunzie arbitrali, che il singolo Stato si è in tal modo impegnato a riconoscere le previe pattuizioni compromissorie anche indipendentemente e precedentemente dalla emissione dei lodi arbitrali, e quindi ad escludere, nelle forme dei rispettivi ordinamenti, la giurisdizione dei propri giudici a favore di quella degli arbitri contrattualmente previsti. Infatti, il 3° comma dello stesso art. II dispone espressamente che il giudice di uno Stato contraente, adito su una questione per la quale sia stata conclusa una pattuizione compromissoria prevista dallo stesso articolo, « renverra les parties à l'arbitrage » a domanda di una di esse,

salvo che la relativa pattuizione sia caduca, inoperante o non suscettibile di applicazione.

Per quanto concerne, poi, la dibattuta definizione dell'arbitrato indicato dallo « stabilito » di vendita quale rituale (come riconosciuto nella sentenza impugnata in conformità a quanto sostenuto dalla società venditrice) o irrituale (come dedotto dalla acquirente ricorrente), la questione è del tutto irrilevante, ai fini della attuale decisione, perché, come già ritenuto dalla prevalente dottrina e da questa Suprema corte (sez. un. 18 settembre 1978, n. 4167, *Foro it.*, 1978, I, 2422), la menzionata convenzione di New York si riferisce anche all'arbitrato qualificabile irrituale, secondo l'ordinamento italiano. Infatti, la convenzione stessa è stata ratificata dall'Italia, nonostante la sua formula generica, senza riserve, e cioè senza le limitazioni derivanti dal diritto interno per la distinzione tra arbitrati rituali e irrituali: essa si riferisce a tutte le pronunzie arbitrali aventi efficacia vincolante e definitiva tra le parti, senza distinguere, come non distinguono molti degli Stati aderenti, tra le diverse categorie di arbitrati.

Giova osservare che le esigenze di unificazione delle varie legislazioni, recepite nella stipulazione di quella convenzione, così come di una tecnica legislativa nelle convenzioni stesse meno rigorosa per le necessità di coordinamento di ordinamenti e istituti diversi e per la connessa loro formazione in seguito, spesso, a patteggiamenti e compromessi conseguenti a tali diversità e a quelle di mentalità e tradizioni diverse, importano una più ampia interpretazione di quegli accordi internazionali e un riferimento meno rigoroso alle formule e ai limiti dell'ordinamento dello Stato il cui giudice sia adito.

Anche, se, quindi, il termine « sentenze arbitrali », contenuto nell'art. I della convenzione, secondo la terminologia adottata dall'ordinamento italiano, appare riferibile ad un provvedimento di tipo giurisdizionale, deve considerarsi che nella prassi internazionale con tale termine viene genericamente indicata una pronunzia arbitrale che abbia, di per sé, nell'ordinamento dello Stato di origine, efficacia vincolante tra le parti, indipendentemente da ogni altra distinzione.

Ciò è confermato, sotto il profilo teorico, dal raffronto, contenuto nella citata sentenza di questa Corte regolatrice, con il protocollo e la convenzione di Ginevra rispettivamente del 1923 (l. 8 maggio 1927 n. 783) e del 1927 (l. 18 luglio 1930 n. 1244), sostituiti dalla nuova convenzione, nei quali era ancora richiesto l'*exequatur* dello Stato in cui era stata emessa la pronunzia arbitrale, con un rinnovo in quello per il quale si richiedeva il riconoscimento, manifestandosi, così, la tendenza ad una maggiore semplicità e celerità dei provvedimenti e ad una maggiore libertà formale. Tale tendenza è stata riaffermata, anche dopo la citata convenzione, dalla sempre maggiore estensione dell'arbitrato internazionale attraverso le successive convenzioni di Ginevra del 21 aprile 1961 e di Parigi del 17 dicembre 1962, di cui, per il loro contenuto, non può essere stato tenuto conto nella approvazione successiva in Italia, attraverso la legge di ratifica del 1968, dalla citata convenzione del 1958, avvenuta con notevoli contrasti proprio per la consapevolezza della sua estensione agli arbitrati irrituali.

Non può, perciò, ritenersi che nella stessa legge sia stata esclusa tale estensione (che avrebbe potuto essere impedita con espressa riserva nella ratifica), tanto più che negli ordinamenti della maggior parte degli Stati aderenti alla convenzione ratificata non esiste la menzionata contrapposizione, propria del nostro ordinamento, « tra arbitrati rituali e irrituali, configurandosi l'arbitrato come puro e semplice mezzo di composizione delle controversie, suscettibile di generare un vincolo anche soltanto negoziale ».

Conseguentemente, ritenuta l'irrelevanza, ai fini dell'applicabilità della ripetuta convenzione, della ritualità o irritualità dell'arbitrato previsto nella specie dalle parti resta superata ogni questione al riguardo.

Ritenuta l'applicabilità della citata convenzione, resta superata anche la questione concernente l'assenza della approvazione specifica della clausola compromissoria, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, c.c. essendo da ritenere, come già affermato da questa corte (sent. 7 ottobre 1980, n. 5378, *id.*, 1981, I, 1142), che l'art. II della convenzione, richiedendo la « mera forma scritta » senza ulteriori formalità, abbia derogato, in relazione alla stipulazione alle quali è applicabile la convenzione, alla norma predetta. (*Omissis*)